

fore. 57/19

144

Città Metropolitana Firenze
Prot Nr. 0020744/2019
18/04/2019
Cl. 012.03.01

Repertorio n. 49159 Raccolta n. 20337

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.
82, secondo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo.

In Greve, località San Polo, via D. P. Stefanini 2, alle ore ventuno e minuti trenta.

28 marzo 2019

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Michelotti Paolo, nato a Greve in Chianti il 18 febbraio 1961 ed ivi residente, via Leonardo da Vinci 11, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:

"S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO", con sede in Greve in Chianti, località San Polo in Chianti (C.F. 94012190487), iscritta all'albo regionale del volontariato al n. 135 del 19 marzo 1993.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. STATUTO - approvazione variazioni ai sensi del Dlgs n. 117 del 03/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni alla presenza del Notaio.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso i locali dell'associazione in data 28 febbraio 2019;

- che sono presenti quarantanove soci su ottocentootto aventi diritto di voto come risulta dalla documentazione agli atti dell'associazione;

- che del Consiglio direttivo sono presenti esso comparente, Presidente, nonché i signori Bossi Antonio, Cherubini Serena, Pirrè Giorgia, Papini Paola, Innocenti Giancarlo, Fabbrizzi Marta, Tassi Fabrizio, Giaccai Fabrizio e Bandinelli Andrea; Assente giustificato Focardi Daniele;

- che del Collegio dei Revisori è presente il sindaco effettivo Marco Lazzerini, Presidente, Simonetta Braschi e Pasqui Marco;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto,

Registrato a
Firenze
9/4/2019
11082
15
P. Ghinassi

9/4/2019
11082
15
P. Ghinassi

VIA CARDUCCI, 16 - TEL. 0552001550 - FAX 0552638865
NOTAIO - SIMONE GHINASSI - NOTAIO - 50121 FIRENZE

dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta. Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende necessario modificare gli articoli 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 27 ed introdurre l'articolo 28 nel vigente statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni inderogabili del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, del medesimo decreto, illustrando all'assemblea il contenuto delle singole modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto sociale:

"Art. 1 - Denominazione

La "S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO O.D.V." - denominata anche "P.A. San Polo O.D.V." - l'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico - costituita come associazione il 13 settembre 1984, è una organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni. E come tale non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'emblema dell'associazione è rappresentato da una croce bianca su fondo verde.

Art.5 - Attività dell'associazione

L'Associazione persegue la sua finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera a), b), c), e), i), k), l), m) p), q), r), s), t), u), v), w), y), e z) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività svolte dall'associazione, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono nell'organizzare:

- a) la partecipazione degli associati e dei cittadini allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione ed esecuzione delle soluzioni volte al loro soddisfacimento;
- b) iniziative di formazione e di informazione sanitaria, sociale e culturale per la Cittadinanza;
- c) la formazione e l'aggiornamento dei Volontari;
- d) il soccorso a feriti ed ammalati;
- e) il telesoccorso;
- f) i servizi medici ed ambulatoriali;
- g) la promozione per la raccolta e donazione di sangue, midollo osseo ed organi;

h) la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e di crescita del volontariato in collaborazione anche con i progetti del Comitato Regionale Toscano A.N.P.A.S.;

i) la promozione della collaborazione con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio;

l) la promozione e l'organizzazione di servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno e l'aiuto ai cittadini anziani, portatori di handicap ed in generale a tutti coloro si trovino in condizioni, anche temporanee, di difficoltà e disagio;

m) iniziative di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

n) i servizi di mutualità, con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio Direttivo;

o) i servizi di trasporto sociale;

p) la promozione del servizio civile volontario tra tutti i giovani;

q) iniziative di protezione civile ed antincendio, portando immediato soccorso ed efficace assistenza nelle località colpite da disastri e calamità, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, e di tutela dell'ambiente;

r) sperimentazione innovatrici, in ogni attività prevista dallo statuto;

s) informazioni - agli Associati ed alla cittadinanza - sulla vita associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione in favore dei cittadini di un servizio di onoranze e trasporto funebre che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto, e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi.

Art. 6 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, mossi da uno spirito di solidarietà, ne condividano le finalità, ne rispettino lo statuto e si impegnino a rispettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento.

Si partecipa all'associazione in qualità di:

- associati Ordinari;

- associati Onorari.

Associati Ordinari sono tutti coloro che aderiscono e sostengono la società con il versamento delle quote associative.

Associati Onorari vengono nominati dall'assemblea e possono essere:

- coloro che hanno contribuito moralmente e materialmente allo sviluppo ed al sostentamento dell'associazione.
- coloro che danno lustro alla Società per meriti particolari;
- coloro che sostengono l'attività della P.A. San Polo e contribuiscono al suo sviluppo con particolari contributi;
- coloro che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Organizzazione ed ai suoi principi.

Coloro che intendono associarsi presentano domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata al pagamento della quota associativa nella misura fissata dal Consiglio stesso e nei termini previsti dal presente statuto.

Sull'ammissione giudicherà il Consiglio Direttivo, e l'iscrizione nel libro degli associati avverrà con decorrenza immediata, salvo che il Presidente a seguito di delibera motivata del Consiglio stesso respinga la domanda.

Il richiedente l'ammissione a socio potrà ricorrere contro la decisione di non ammissione entro 30 giorni ed il Consiglio Direttivo, riunito in seduta plenaria, sarà chiamato a deliberare a maggioranza sull'ammissibilità del ricorso e a deliberare in merito. L'ulteriore delibera non sarà appellabile. La nomina dei soci Onorari spetta al Consiglio direttivo su proposta ed è ratificata dall'Assemblea.

Soltanto gli associati ordinari assolvono al pagamento della quota associativa.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

I diritti degli associati sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- eleggere gli organi dell'associazione ed essere eletti, pur nel rispetto dei limiti posti dal presente statuto;
- chiedere la convocazione dell'assemblea secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto, e parteciparvi nel rispetto delle condizioni previste dal presente statuto;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento alle finalità statutarie;
- usufruire dei servizi offerti dall'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- ricevere tutte le informazioni ed esercitare il controllo nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti da esso derivanti e dalle leggi, compreso il diritto di accedere ed esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

- tenere, anche all'esterno dell'associazione, un comportamento decoroso nonché animato da spirito di solidarietà e contraddistinto da correttezza, lealtà e buona fede;
- conseguentemente, non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l'immagine dell'associazione;

essere in regola con il versamento delle quote associative;
osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché
le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposi-
zioni medesime sono emanate dagli organi sociali;
impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi e ri-
spettare gli impegni assunti.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e Revisore legale - nei limiti e se-
condo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlgs 3/7/2017
n.117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli organi e le cariche associativi durano tre anni
fatte salve esplicite ed eccezionali deroghe deliberate dal-
l'assemblea, che può prorogare la durata sino ad un massimo
di altri tre anni, per un totale di sei anni consecutivi.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
quando sia presente la metà più uno degli associati aventi
diritto al voto.

La seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima,
è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate con
la maggioranza dei voti dei presenti.

La delibera relativa alle modifiche statutarie deve essere
approvata con il voto favorevole di almeno 25 (venticinque)
associati aventi diritto al voto. Tale quorum sarà richiesto
anche per ogni assemblea straordinaria che dovesse essere
convocata con qualunque ordine del giorno.

Tutti i voti vengono espressi in forma palese tranne quelli
riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto personale, in quan-
to non sono ammessi i voti per delega.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, primo comma, del co-
dice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto
nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità.

In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari si darà
luogo a nuove votazioni al termine dell'Assemblea.

Art.15 - Elezioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Qualora gli associati stabiliscano, durante l'Assemblea, di
non eleggere direttamente i consiglieri e, ove previsto,
del'Organo di Controllo e del Revisore Legale, e, dunque, e-
leggano la Commissione Elettorale, le elezioni si svolgeranno
in due giorni, di cui uno festivo, entro e non oltre quaran-
tacinque giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Per l'elezione delle cariche associative tutti gli associati



maggioresnni hanno diritto di voto e potranno presentare la propria candidatura per tutti gli organi associativi purché siano iscritti all'associazione da almeno tre mesi e non si trovino in stato di morosità.

Non è ammesso il voto per delega.

La presentazione della candidatura potrà essere generale per tutti gli organi sociali da rinnovare ovvero per uno solo di questi.

Per ogni organo associativo da eleggere, i votanti possono esprimere al massimo un numero di preferenze uguali al numero dei componenti l'organo stesso.

Fermo restando il numero di preferenze indicate al precedente capoverso, è facoltà di ciascun associato votare candidati non compresi nella scheda relativa all'organo da eleggere.

Sono eletti negli organi associativi gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è dichiarato eletto l'associato più anziano di età.

In caso di rinuncia di un candidato eletto, subentra il primo dei non eletti.

Ai risultati delle elezioni deve essere data adeguata pubblicità.

Ogni altra disciplina relativa alle elezioni potrà essere inserita nel Regolamento dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, organo di proposta e di impulso dell'attività dell'associazione, deputato sia alla cura del patrimonio associativo che al suo incremento, che a tal fine gode dei più ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione dell'associazione stessa, adottando a tale scopo tutti i provvedimenti necessari per il suo miglior andamento.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri, soci dell'Associazione, ad un massimo di undici membri, cui si aggiunge un consigliere per ogni sezione distaccata esistente al momento delle elezioni. Il numero dei consiglieri deve essere sempre dispari.

Dura in carica tre anni, dal giorno dell'insediamento fino all'insediamento del Consiglio successivo, ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno, entro e non oltre sessanta giorni dall'insediamento, il Presidente, il Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente ovvero temporaneo impedimento, sino all'elezione del successore, ed anche il Segretario, il Responsabile dell'amministrazione e l'Economo, cariche queste ultime (resp. Amm.ne ed economo) che possono essere attribuite anche ad un unico Consigliere.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare responsabili e coordinatori dei settori di attività dell'associazione anche fra gli associati esterni al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce almeno una volta al mese, ed è convocato dal Presidente, ovvero un terzo dei suoi componenti può chiederne la riunione straordinaria quando ne ravvisi l'opportunità, mediante istanza scritta presentata al Presidente, il quale è tenuto a convocarlo entro cinque giorni dal deposito della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza della maggioranza più uno dei suoi membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre in genere tutti i piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione dell'associazione, seguendo e verificando la realizzazione dei progetti approvati;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci.
- c) Dirigere il servizio attivo di tutte le attività associative, provvedendo all'amministrazione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento;
- d) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- e) determinare l'ammontare della quota associativa annua, nonché degli eventuali contributi straordinari, stabilendone le modalità di riscossione;
- f) promuovere la campagna annuale di tesseramento per favorire l'adesione del maggior numero possibile di cittadini;
- g) fornire agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'associazione ed a tale scopo indire periodiche riunioni informative;
- h) istituire commissioni o comitati, ovvero istituire o sopprimere le sedi secondarie, le delegazioni e gli uffici distaccati, le sezioni, nonché istituire ulteriori cariche interne al Consiglio con eventuale indicazione della rappresentanza dell'associazione;
- i) stilare un apposito regolamento interno che, su proposta degli associati ed in conformità alle norme del presente statuto, regoli il funzionamento, gli aspetti pratici e particolari della vita associativa e le attività di volontariato. E' altresì compito del Consiglio Direttivo approvarne le eventuali modifiche, dandone comunicazione al corpo sociale;
- j) formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione;
- k) stipulare convenzioni, contratti, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
- l) intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private;
- m) istituire ulteriori cariche, all'interno del Consiglio stesso, ovvero articolazioni degli organi sociali resesi ne-

cessarie per il buon andamento dell'associazione;

n) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;

o) demandare a uno dei suoi membri od a professionisti esterni l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure sottoscritte dal Presidente;

p) rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo criteri, condizioni e limiti;

q) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, e presentare all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei conti, ove previsto dalla normativa, almeno venti giorni prima dell'Assemblea, detti bilanci, la relazione finanziaria, i registri contabili e tutti gli atti relativi.

Predisporre inoltre, se dovuto, il bilancio sociale e della relazione di missione ove indicato la secondarietà e strumentalità delle attività eventualmente svolte e dei rendiconti delle attività di raccolta fondi se svolte nell'esercizio di riferimento;

r) autorizzare il Presidente ad agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione, ovvero difendere l'associazione e tutelare i suoi buoni diritti;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso Regionale e Nazionale della A.N.P.A.S.

Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea dei soci. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Spettano altresì in via esclusiva al Consiglio Direttivo la vendita e l'acquisto di beni immobili, la contrazione di mutui e la richiesta di affidamenti bancari.

Il Consiglio Direttivo ordina e dispone riguardo alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell'organizzazione, ovvero delibera i provvedimenti di assunzione e di licenziamento, e cura i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.20 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

Secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 del Dlgs 3/7/2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, detti organi verranno nominati al superamento dei limiti previsti dalla normativa e con le modalità e compiti dalla stessa stabiliti.

A titolo esemplificativo si puntualizza che fra i compiti dell'Organo di Controllo vi è quello di vigilanza sull'operato del Consiglio, sia rispetto alla legge che allo Statuto stesso.

Art. 23 - Entrate

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I mezzi di finanziamento dell'attività dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative e da eventuali contributi versati annualmente dagli associati;
- dai contributi degli aderenti, anche a titolo di rimborso spesa per i servizi ricevuti;
- dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o dai comuni cittadini o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall'associazione;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'associazione;
- dalle sovvenzioni e dai contributi che l'associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle entrate percepite per i servizi resi;
- dai proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni ed iniziative;
- da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai proventi derivanti da qualsiasi attività commerciale e produttiva marginale direttamente connessa alle finalità statutarie; debitamente autorizzata dalle Autorità competenti in virtù della legislazione vigente;
- in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

L'associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le operazioni economiche previste dal Dlgs. 117 del 03/07/17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 - Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'associazione P.A. SAN POLO è a tempo indeterminato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, terzo comma, del codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre

quarti degli associati esprimenti il solo voto personale. La richiesta dell'assemblea generale degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno un decimo degli associati

In caso di scioglimento dell'associazione, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando e votando con le modalità del comma secondo, nomina uno o più liquidatori scelti tra gli associati, oppure tra persone estranee all'associazione, stabilendone i poteri, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs. 3/7/17 n. 117 - Codice Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, al codice civile, al Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e loro successive modifiche, variazioni ed integrazioni.";

- di inserire il seguente articolo in calce allo statuto sociale:

"Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Terzo Settore (RUTS) nazionale.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinate con le modifiche sopra deliberate, composto di ventotto articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su venti pagine intere e parte della successiva fino alle firme di sei fogli, del quale ho dato lettura alla comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Paolo Michelotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

Rep. n° 49159
Racc n° 20337
Allegato "A"

STATUTO

della S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO

Art. 1 - Denominazione

La "S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO O.D.V." - denominata anche "P.A. San Polo O.D.V." - l'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico - costituita come associazione il 13 settembre 1984, è una organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni. E come tale non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'emblema dell'associazione è rappresentato da una croce bianca su fondo verde.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione può essere sciolta su delibera dell'assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 3 - Sede associativa

La sede legale dell'associazione è stabilita in San Polo in Chianti (Firenze).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresses sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, nonché sezioni, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

Nell'eventualità della costituzione di sezioni distaccate il loro funzionamento, la loro organizzazione, ovvero la loro completa disciplina sarà prevista nel regolamento interno dell'associazione.

Art. 4 - Principi ispiratori, scopi ed obiettivi

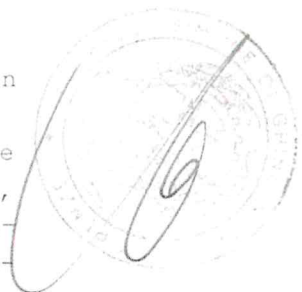
La P.A. San Polo è un'associazione di persone le quali riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, quale espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, ne promuovono lo sviluppo e ne favoriscono l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

L'associazione aderisce al movimento volontario organizzato dalla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, della quale condivide i principi ispiratori.

La P.A. San Polo non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica ed apartitica, e si riconosce nella democraticità della propria struttura associativa

La P.A. San Polo persegue le seguenti finalità statutarie:

- l'affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso;
- lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini per la soluzione dei problemi sociali, sanitari, culturali, ambientali e di protezione civile;



- lo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli dei cittadini più deboli, dei disabili, degli emarginati e di coloro che sono affetti da dipendenze;
- la ricerca del soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi attraverso la pratica della solidarietà;
- l'organizzazione delle risposte ai bisogni morali e materiali della collettività attraverso l'opera dei Volontari;
- l'affermazione di una cultura di pace tra i singoli e tra i popoli e la professione dei principi della "non Violenza";
- la ricerca delle pari opportunità tra i cittadini affinché, nel rispetto della libertà individuale, a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità;
- la collaborazione con le Pubbliche Assistenze e le altre Associazioni di Volontariato, con le Istituzioni e con i privati.

Art.5 - Attività dell'associazione

L'Associazione persegue la sua finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera a), b), c), e), i), k), l), m) p), q), r), s), t), u), v), w), y), e z) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività svolte dall'associazione, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono nell'organizzare:

- a) la partecipazione degli associati e dei cittadini allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione ed esecuzione delle soluzioni volte al loro soddisfacimento;
- b) iniziative di formazione e di informazione sanitaria, sociale e culturale per la Cittadinanza;
- c) la formazione e l'aggiornamento dei Volontari;
- d) il soccorso a feriti ed ammalati;
- e) il telesoccorso;
- f) i servizi medici ed ambulatoriali;
- g) la promozione per la raccolta e donazione di sangue, midollo osseo ed organi;
- h) la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e di crescita del volontariato in collaborazione anche con i progetti del Comitato Regionale Toscana A.N.P.A.S.;
- i) la promozione della collaborazione con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- l) la promozione e l'organizzazione di servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno e l'aiuto ai cittadini anziani, portatori di handicap ed in generale a tutti coloro si trovino in condizioni, anche temporanee, di difficoltà e disagio;
- m) iniziative di solidarietà sui problemi della solitudine e

del dolore;

n) i servizi di mutualità, con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio Direttivo;

o) i servizi di trasporto sociale;

p) la promozione del servizio civile volontario tra tutti i giovani;

q) iniziative di protezione civile ed antincendio, portando immediato soccorso ed efficace assistenza nelle località colpite da disastri e calamità, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, e di tutela dell'ambiente;

r) sperimentazione innovatrici, in ogni attività prevista dallo statuto;

s) informazioni - agli Associati ed alla cittadinanza - sulla vita associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione in favore dei cittadini di un servizio di onoranze e trasporto funebre che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto, e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi.

Art. 6 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, mossi da uno spirito di solidarietà, ne condividano le finalità, ne rispettino lo statuto e si impegnino a rispettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento.

Si partecipa all'associazione in qualità di:

- associati Ordinari;

- associati Onorari.

Associati Ordinari sono tutti coloro che aderiscono e sostengono la società con il versamento delle quote associative.

Associati Onorari vengono nominati dall'assemblea e possono essere:

- coloro che hanno contribuito moralmente e materialmente allo sviluppo ed al sostentamento dell'associazione.

- coloro che danno lustro alla Società per meriti particolari;

- coloro che sostengono l'attività della P.A.San Polo e contribuiscono al suo sviluppo con particolari contributi;

- coloro che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Organizzazione ed ai suoi principi.

Coloro che intendono associarsi presentano domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata al pagamento della quota associativa nella misura fissata dal Consiglio stesso e nei termini previsti dal presente statuto.

Sull'ammissione giudicherà il Consiglio Direttivo, e l'iscrizione nel libro degli associati avverrà con decorrenza immediata, salvo che il Presidente a seguito di delibera motivata del Consiglio stesso respinga la domanda.

Il richiedente l'ammissione a socio potrà ricorrere contro la decisione di non ammissione entro 30 giorni ed il Consiglio Direttivo, riunito in seduta plenaria, sarà chiamato a deliberare a maggioranza sull'ammissibilità del ricorso e a deliberare in merito. L'ulteriore delibera non sarà appellabile. La nomina dei soci Onorari spetta al Consiglio direttivo su proposta ed è ratificata dell'Assemblea.

Soltanto gli associati ordinari assolvono al pagamento della quota associativa.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 7 - Volontari

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, ovvero coloro che si impegnano direttamente, spontaneamente e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità, a prestare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative della associazione, rispettandone lo statuto ed i regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito, e la loro posizione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato ovvero con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

Ai volontari possono venire rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque entro i limiti stabiliti dagli Organi sociali.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

I diritti degli associati sono:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

eleggere gli organi dell'associazione ed essere eletti, pur nel rispetto dei limiti posti dal presente statuto;

chiedere la convocazione dell'assemblea secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto, e parteciparvi

nel rispetto delle condizioni previste dal presente statuto;

formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento alle finalità statutarie;

usufruire dei servizi offerti dall'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

ricevere tutte le informazioni ed esercitare il controllo nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti da esso derivanti e dalle leggi, compreso il diritto di accedere ed esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

tenere, anche all'esterno dell'associazione, un comportamento decoroso nonché animato da spirito di solidarietà e contraddistinto da correttezza, lealtà e buona fede;

conseguentemente, non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l'immagine dell'associazione;

essere in regola con il versamento delle quote associative;

osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi sociali;

impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi e rispettare gli impegni assunti.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può essere perduta:

Per recesso. Il recesso è consentito agli associati dissenzienti e deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché questa sia presentata almeno tre mesi prima.

Per morosità. Sono considerati morosi quegli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno alla quale la stessa si riferisce.

Per esclusione/radiazione. Può comportare l'esclusione dall'associazione la mancata osservanza degli obblighi statutarie e regolamentari ovvero l'esistenza di gravi ragioni che rendano incompatibile l'appartenenza dell'associato all'Ente. La decisione viene presa dal Consiglio Direttivo nel rispetto del contraddittorio.

Per scioglimento. Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall'assemblea ai sensi e con le modalità previste dal presente statuto.

La cessazione dalla qualità di associato non esonera dall'obbligo di versamento dei contributi associativi eventualmente stabiliti dall'assemblea per l'anno in corso, ovvero soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell'organizzazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo e Revisore legale - nei limiti e secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlgs 3/7/2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli organi e le cariche associativi durano tre anni fatte salve esplicite ed eccezionali deroghe deliberate dal-



l'assemblea, che può prorogare la durata sino ad un massimo di altri tre anni, per un totale di sei anni consecutivi.

Art. 11 - Composizione dell'assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative, e che non siano sottoposti ad un provvedimento di sospensione. Regularmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti ovvero non intervenuti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

All'apertura dei lavori dell'assemblea il Presidente dell'associazione o un componente del Consiglio Direttivo - suo Delegato - verifica la validità della riunione.

L'Assemblea all'apertura dei lavori elegge il segretario ed il presidente dell'assemblea, nonché tre Scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, un verbale da trascrivere in un apposito libro dei verbali delle assemblee dell'associazione, che viene sottoscritto da entrambi.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce presso la sede associativa o altrove quando quest'ultima non sia disponibile.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza degli associati l'attività svolta durante l'anno dagli altri organi sociali e per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consultivo.

L'assemblea deve essere comunque convocata ogni qual volta si renda necessario deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo, ovvero ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un decimo degli associati maggiorenni mediante domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato triennale degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi.

L'avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale, deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e dovrà essere diffuso almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione con tutti i mezzi di cui può disporre l'associazione.

In ipotesi particolari, l'assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza, ed è facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associa-

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare e modificare gli orientamenti nonché le linee programmatiche dell'associazione e dei suoi organi;
 - d) deliberare le eventuali adesioni dell'associazione ad Organizzazioni e Federazioni che perseguono scopi simili;
 - e) nominare gli associati Onorari;
 - f) deliberare l'esclusione degli associati, anche per morosità, e ratificare il loro recesso;
 - g) eleggere gli organi associativi in forma diretta, o mediante l'ausilio della Commissione Elettorale, stabilire la data in cui devono svolgersi le elezioni;
 - h) stabilire il numero dei componenti della eventuale Commissione Elettorale ed eleggerli;
 - i) stabilire in ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, in base al numero dei candidati individuati dalla Commissione Elettorale od individualmente proposti, con il limite minimo di sette e massimo di undici, comunque sempre dispari, come previsto dal successivo articolo 17 e con candidati totali superiore di almeno due unità degli eleggibili. A titolo di esempio per eleggere il minimo dei consiglieri, sette, dovranno esserci almeno nove candidati, e così di seguito;
 - l) approvare e modificare il testo dello statuto;
 - m) trasformare, sciogliere e mettere in liquidazione la associazione;
 - n) approvare o modificare il Regolamento Generale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - o) deliberare su tutti quegli argomenti sottoposti alla sua approvazione da parte degli altri organi sociali, ed esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti.
- L'assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare proposte al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

La delibera relativa alle modifiche statutarie deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 25 (venticinque) associati aventi diritto al voto. Tale quorum sarà richiesto anche per ogni assemblea straordinaria che dovesse essere convocata con qualunque ordine del giorno.

Tutti i voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone. Ogni associato ha diritto ad un solo voto personale, in quanto non sono ammessi i voti per delega.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, primo comma, del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari si darà luogo a nuove votazioni al termine dell'Assemblea.

Art.15 - Elezioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Qualora gli associati stabiliscano, durante l'Assemblea, di non eleggere direttamente i consiglieri e, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, e, dunque, eleggano la Commissione Elettorale, le elezioni si svolgeranno in due giorni, di cui uno festivo, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Per l'elezione delle cariche associative tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto e potranno presentare la propria candidatura per tutti gli organi associativi purché siano iscritti all'associazione da almeno tre mesi e non si trovino in stato di morosità.

Non è ammesso il voto per delega.

La presentazione della candidatura potrà essere generale per tutti gli organi sociali da rinnovare ovvero per uno solo di questi.

Per ogni organo associativo da eleggere, i votanti possono esprimere al massimo un numero di preferenze uguali al numero dei componenti l'organo stesso.

Fermo restando il numero di preferenze indicate al precedente capoverso, è facoltà di ciascun associato votare candidati non compresi nella scheda relativa all'organo da eleggere.

Sono eletti negli organi associativi gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è dichiarato eletto l'associato più anziano di età.

In caso di rinuncia di un candidato eletto, subentra il primo dei non eletti.

Ai risultati delle elezioni deve essere data adeguata pubblicità.

Ogni altra disciplina relativa alle elezioni potrà essere inserita nel Regolamento dell'associazione.

Art. 16 - Commissione elettorale

E' compito della Commissione Elettorale reperire i nominativi per le elezioni, controllare la legittimità delle procedure di votazione, nonché lo scrutinio dei voti, e gestire tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi.

La Commissione Elettorale, che funziona anche da seggio elettorale, è composta da un numero di associati non inferiore a

li tre, e può avvalersi della collaborazione di altri associati
esterni, purché non risultino candidati.

an- Nomina al suo interno, alla prima riunione, un Presidente che
co- coordina i lavori della stessa ed un Segretario che provvede
to a redigere un apposito verbale di ogni operazione compiuta e
le di ogni decisione assunta.

Non possono far parte della Commissione Elettorale quei sog-
getti nei cui confronti sono pendenti procedimenti discipli-
nari oppure sono già stati emessi provvedimenti disciplinari
negli ultimi due anni.

di Delibera a maggioranza dei suoi componenti e provvede alla
tenuta di un verbale di ogni sua seduta e atto.

di I membri della Commissione Elettorale non possono presentarsi
o, come candidati per le elezioni degli organi associativi.

e- Art. 17 - Consiglio Direttivo

no L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Di-
n- rettivo, organo di proposta e di impulso dell'attività
ti dell'associazione, deputato sia alla cura del patrimonio as-
la sociativo che al suo incremento, che a tal fine gode dei più
ché ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione
si dell'associazione stessa, adottando a tale scopo tutti i
provvedimenti necessari per il suo miglior andamento.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette mem-
bri, soci dell'Associazione, ad un massimo di undici membri,
er cui si aggiunge un consigliere per ogni sezione distaccata e-
di sistente al momento delle elezioni. Il numero dei consiglieri
deve essere sempre dispari.

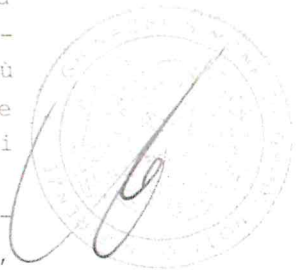
e- Dura in carica tre anni, dal giorno dell'insediamento fino
ro all'insediamento del Consiglio successivo, ed i suoi compo-
nenti sono immediatamente rieleggibili.

te Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al
ti proprio interno, entro e non oltre sessanta giorni dall'inse-
diamento, il Presidente, il Vicepresidente che lo sostituisce
a- nelle sue funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza,
è permanente ovvero temporaneo impedimento, sino all'elezione
del successore, ed anche il Segretario, il Responsabile del-
mo l'amministrazione e l'Economo, cariche queste ultime (resp.
i- Amm.ne ed economo) che possono essere attribuite anche ad un
unico Consigliere.

n- Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di al-
meno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare
responsabili e coordinatori dei settori di attività dell'as-
sociazione anche fra gli associati esterni al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce almeno una volta
te al mese, ed è convocato dal Presidente, ovvero un terzo dei
il suoi componenti può chiederne la riunione straordinaria quan-
do ne ravvisi l'opportunità, mediante istanza scritta presen-
tata al Presidente, il quale è tenuto a convocarlo entro cin-
a que giorni dal deposito della richiesta.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza della maggioranza più uno dei suoi membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre in genere tutti i piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione dell'associazione, seguendo e verificando la realizzazione dei progetti approvati;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci.
- c) Dirigere il servizio attivo di tutte le attività associative, provvedendo all'amministrazione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento;
- d) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- e) determinare l'ammontare della quota associativa annua, nonché degli eventuali contributi straordinari, stabilendone le modalità di riscossione;
- f) promuovere la campagna annuale di tesseramento per favorire l'adesione del maggior numero possibile di cittadini;
- g) fornire agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'associazione ed a tale scopo indire periodiche riunioni informative;
- h) istituire commissioni o comitati, ovvero istituire o sopprimere le sedi secondarie, le delegazioni e gli uffici distaccati, le sezioni, nonché istituire ulteriori cariche interne al Consiglio con eventuale indicazione della rappresentanza dell'associazione;
- i) stilare un apposito regolamento interno che, su proposta degli associati ed in conformità alle norme del presente statuto, regoli il funzionamento, gli aspetti pratici e particolari della vita associativa e le attività di volontariato. E' altresì compito del Consiglio Direttivo approvarne le eventuali modifiche, dandone comunicazione al corpo sociale;
- j) formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione;
- k) stipulare convenzioni, contratti, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
- l) intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private;
- m) istituire ulteriori cariche, all'interno del Consiglio stesso, ovvero articolazioni degli organi sociali resesi necessarie per il buon andamento dell'associazione;
- n) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- o) demandare a uno dei suoi membri od a professionisti esterni l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure sottoscritte dal Presidente;
- p) rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione

per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo criteri, condizioni e limiti;

q) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, e presentare all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei conti, ove previsto dalla normativa, almeno venti giorni prima dell'Assemblea, detti bilanci, la relazione finanziaria, i registri contabili e tutti gli atti relativi.

Predisporre inoltre, se dovuto, il bilancio sociale e della relazione di missione ove indicato la secondarietà e strumentalità delle attività eventualmente svolte e dei rendiconti delle attività di raccolta fondi se svolte nell'esercizio di riferimento;

r) autorizzare il Presidente ad agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione, ovvero difendere l'associazione e tutelare i suoi buoni diritti;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso Regionale e Nazionale della A.N.P.AS.

Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea dei soci. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Spettano altresì in via esclusiva al Consiglio Direttivo la vendita e l'acquisto di beni immobili, la contrazione di mutui e la richiesta di affidamenti bancari.

Il Consiglio Direttivo ordina e dispone riguardo alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell'organizzazione, ovvero delibera i provvedimenti di assunzione e di licenziamento, e cura i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art 19 - Presidente

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'associazione.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Cura l'osservanza dello statuto e del regolamento e l'esecuzione delle decisioni adottate.

Svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'associazione, può nominare avvocati nelle liti attive e passive che coinvolgono l'associazione, ed in generale compie ogni atto che occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

Ha facoltà di adottare provvedimenti di urgenza, in caso di impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, salvo convocarlo immediatamente dopo e riferire allo stesso circa il suo operato, per ottenere la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Art.20 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

Secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 del Dlgs 3/7/2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, detti organi verranno nominati al superamento dei limiti previsti dalla normativa e con le modalità e compiti dalla stessa stabiliti.

A titolo esemplificativo si puntualizza che fra i compiti dell'Organo di Controllo vi è quello di vigilanza sull'operato del Consiglio, sia rispetto alla legge che allo Statuto stesso.

Art. 21 - Decadenza dalle cariche e degli organi associativi

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, verrà dichiarato decaduto.

Il consigliere destinatario di tale provvedimento dovrà essere preventivamente informato ed invitato ad esporre dinanzi al Consiglio Direttivo le proprie ragioni difensive.

Se durante il mandato uno o più membri di un organo collegiale vengono a cessare dalle loro funzioni per una qualsiasi causa, l'organo in questione deve provvedere alla loro sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione seguirono nella graduatoria della votazione.

Le funzioni di questi ultimi cessano comunque alla data in cui doveva spirare il mandato dell'eletto che viene sostituito.

Della decadenza o dell'avvenuta sostituzione sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Associativo.

La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti di un organo collegiale ne comporta la decadenza.

La decadenza del Consiglio Direttivo potrà verificarsi altresì per gravi contrasti avvenuti al suo interno, palesatisi mediante la presentazione congiunta delle dimissioni, scritte e motivate, di almeno un terzo dei suoi componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella

degli altri organi associativi elettivi. Qualora si verificasse tale ipotesi il Presidente dell'associazione deve convocare immediatamente l'assemblea degli associati per la indizione di nuove elezioni.

Art. 22 - Patrimonio associativo

Il patrimonio della P.A. San Polo è costituito:

dai valori di cassa e da tutte le altre attività dedotte le eventuali passività;

dalle riserve formate dagli avanzi di gestione;

dagli eventuali titoli pubblici e privati;

dai beni mobili, immobili e mobili registrati, che, per acquisto, lasciti e donazioni, comunque vengano in possesso dell'associazione.

L'associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, i lasciti testamentari, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 23 - Entrate

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I mezzi di finanziamento dell'attività dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative e da eventuali contributi versati annualmente dagli associati;

- dai contributi degli aderenti, anche a titolo di rimborso spesa per i servizi ricevuti;

- dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o dai comuni cittadini o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall'associazione;

- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'associazione;

- dalle sovvenzioni e dai contributi che l'associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dalle entrate percepite per i servizi resi;

- dai proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni ed iniziative;

- da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai proventi derivanti da qualsiasi attività commerciale e produttiva marginale direttamente connessa alle finalità statutarie; debitamente autorizzata dalle Autorità competenti in virtù della legislazione vigente;

- in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme

legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

L'associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le operazioni economiche previste dal Dlgs. 117 del 03/07/17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - Gratuità delle cariche

Qualsiasi carica direttiva, salvo la carica di revisore dei conti esercitata da persona estranea all'associazione, viene assolta dagli eletti in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l'attività prestata a favore dell'associazione, e comunque entro i limiti stabiliti dagli organi sociali.

I dipendenti dell'associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

Durante la vita associativa è fatto assoluto divieto di distribuire anche indirettamente avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre o.n.l.u.s. che fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 - Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'associazione P.A. SAN POLO è a tempo indeterminato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, terzo comma, del codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale. La richiesta dell'assemblea generale degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno un decimo degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando e votando con le modalità del comma secondo, nomina uno o più liquidatori scelti tra gli associati, oppure tra persone estranee all'associazione, stabilendone i poteri, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs. 3/7/17 n. 117 - Codice Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, al codice civile, al Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e loro successive modifiche, variazioni ed integrazioni.

Art.

Il pr
ne de
nazio
F.to
F.to

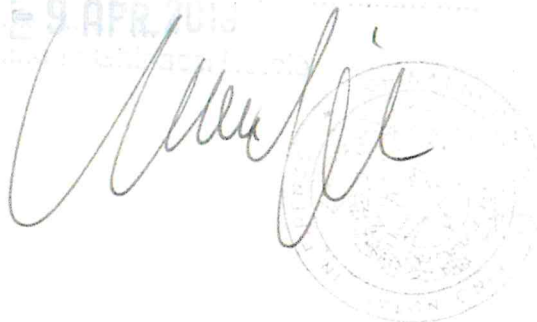
Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Terzo Settore (RUTS) nazionale.

F.to Paolo Michelotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

7
IN CARTA LUCEA / PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Firenze, il 09 APR 2018

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO SIMONE GHINASSI" and "FIRENZE" around a central emblem.

BILANCIO AL 31/12/2018



ATTIVITA'

CASSA CONTANTI	€	190,01
BANCA C/C	€	109.218,55
TITOLI A CUSTODIA	€	45.000,00
AUTOMEZZI	€	121.586,59
MACCHINE ELETTRONICHE	€	1.930,63
MOBILI E ARREDAMENTO	€	7.092,47
COSTRUZIONI LEGGERE	€	1.332,46
ATTREZZATURE VARIE	€	947,09
ATTREZZATURE SPECIFICHE	€	17.836,78
STRUTTURE MOBILI	€	11.231,00
IMPIANTI FISSI	€	27.216,43
Crediti diversi	€	1.589,69
Dott. Baldini	0,00	
Dott. Marconi	0,00	
Dott. Lombardini	0,00	
A.S.L.	1.533,20	
mayer	56,49	
Unione Comunale	0,00	
totale	1.589,69	
RISCONTI ATTIVI	€	3.381,36
TOTALE	€	348.553,06

PASSIVITA'

FORNITORI (1) vedi dett.	€	1.571,58
Fondo LACA19	€	19.200,00
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	€	79.170,19
" " MACC.ELETTTR.	€	1.774,90
" " MOB. E ARRED.	€	4.965,04
" " COSTR. LEGG.	€	1.332,46
" " ATTR. VARIE	€	947,09
" " ATTR. SPECIF.	€	13.659,99
" " STRUTTURE MOBILI	€	11.231,00
" " IMPIANTI FISSI	€	12.225,80
PATRIMONIO NETTO 31.12.17	€	202.135,46
AVANZO DI GESTIONE	€	339,55
TOTALE	€	348.553,06

Il Presidente

Rob Mello

I Sindaci Revisori

Roberto Bruch
Roberto Bruch



dettaglio saloni termioni	291,90
api	52,48
pubblicaqua	140,30
Asses	589,02
Baldi	278,28
Ricoh	219,60
Tip. Castrucci	1571,58
Totale	1571,58

ENTRATE

QUOTE SOCIALI	€ 4.984,00
OBLAZIONI	€ 10.317,00
AFFETTI AMBULATORI	€ 10.408,54
PRESTAZIONI ASL + Città Metrop.	€ 24.536,11
INTERESSI ATTIVI	€ 1.297,15
Rimborso accise gasolio	€ 265,55
5x mille	€ 3.345,89
contrib. Min. lavoro	€ 499,20
TOTALE ENTRATE	€ 55.653,44

AVANZO DI GESTIONE	€ 339,55
--------------------	----------

TOTALE	€ 55.653,44	TOTALE	€ 55.653,44
--------	-------------	--------	-------------

Sindaci revisori

Brace

Wendy -

